

Associazione AFI Forlì -Cesena Associazione delle Famiglie
via Oriani n°2 Forlì
Codice Fiscale 90037960409



Verbale dell' Assemblea Straordinaria dei soci AFI Forlì -Cesena del 27/05/2023

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 18:00 presso la parrocchia dell'Osservanza di Cesena si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione AFI di Forlì Cesena, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- delibera alle modifiche dello Statuto AFI FC
- approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
- attività sul territorio e proposte per il prossimo anno
- condivisione di riflessioni dei partecipanti all'Assemblea Nazionale AFI 2023
- varie ed eventuali

Il presidente Borgognoni Bruna, constatato che sono presenti n. 11 soci iscritti aventi diritto al voto e n. 9 soci regolarmente rappresentati per delega, dichiara l'Assemblea validamente costituita

e chiama a fungere da segretario il signor Daniele Pedrelli.

I nomi dei soci intervenuti e di quelli rappresentati per delega sono contenuti nel presente verbale.

Presenti all'Assenblea:

Bruna Borgognoni, Andrea Vaccari, Paolo Ghini, Alberto Pracucci, Ivana Orsi, Daniele Pedrelli, Lucia Giorgetta, Leopoldo Giorgi, Giorgio Forlivesi, Annalisa Benini, Guglielmo Ricci.

Sono altresì presenti per delega:

Vasumi Gianluca, Giorgi Francesca, Iandolo Loredana, Dall'Ara Simona, Anna Mattarelli, Vaccari Gionata, Dominique Corna, Mazza Giampaolo, Merloni Marina.

Compiuto l'accertamento dei soci presenti, dei deleganti soci e dei delegati il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il Presidente illustra le modifiche da apportare allo Statuto Afi FC.

Esaminate le modifiche da apportare all'art. 3, l'Assemblea, all'unanimità, approva quanto illustrato dal Presidente.

Esaminate le modifiche da apportare all'art.6, l'Assemblea, all'unanimità, approva quanto illustrato dal Presidente.

Esaminate le modifiche da apportare all'art.15 , l'Assemblea, all'unanimità, approva quanto illustrato dal Presidente.

2) Si procede all'esame del bilancio consuntivo. Dopo ampia discussione l'Assemblea approva all'unanimità detto bilancio.

Entrate anno 2022 € 146,00

Uscite anno 2022 €383,81, con perdita pari a €237,81

Si procede all'esame del bilancio preventivo che , dopo ampia riflessione e discussione, viene approvato all'unanimità dai presenti.

3) Il Presidente relaziona in merito agli incontri svolti per genitori ed educatori. l'Assemblea incarica il Presidente di valutare l'ipotesi di realizzare nuovi incontri per genitori durante il prossimo autunno, previa verifica della fattibilità dell'iniziativa dal punto di vista economico. Vengono esaminati gli ultimi filmati inseriti nel canale YouTube e si ipotizzano ulteriori interventi in materia giuridica e in relazione alle dipendenze.

4) I partecipanti all'Assemblea Nazionale Afi 2023 riportano quanto esaminato durante i lavori assembleari e, sottolineando la bontà dell'esperienza, raccomandano la partecipazione all'Assemblea del prossimo anno che si terrà ad Avola in provincia di Siracusa.

5) L'Assemblea esamina l'iniziativa "Equilibri instabili" svoltasi il 6 maggio 2023, realizzata su impulso dell'Agenzia per la Famiglia del Comune di Cesena. Si sottolinea la validità degli interventi e si auspica per il futuro una maggior partecipazione dei cittadini.

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 19,45, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale

Cesena 27/05/2023

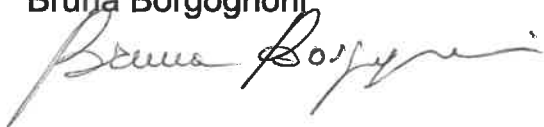
il Segretario

Daniele Pedrelli



il Presidente

Bruna Borgognoni



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Registrato a Cesena il 9.6.2023

N. 777 Mod. 3 €

EMO ESENTE

IL DIRETTORE



STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'organizzazione di volontariato denominata "Afi Forlì-Cesena – Associazione delle Famiglie ODV".

Appartenenza All'Afi – Associazione delle Famiglie – Confederazione Italiana

- 1) L'Associazione, aderisce all'AFI - ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE - CONFEDERAZIONE ITALIANA, di seguito chiamata Afi, quale Afi-locale e come tale si inserisce nella struttura confederativa dell'Afi.
- 2) L'Associazione fa propri i diritti-doveri derivanti dallo Statuto e dal Regolamento dell'Afi.
- 3) Delegati all'Assemblea nazionale dell'Afi: i delegati dell'Associazione all'Assemblea nazionale sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, ad esclusione del Presidente e del Vice-Presidente, che ne sono membri di diritto. I nomi dei delegati sono comunicati dal Presidente dell'Associazione all'Afi e rimangono in carica fino a decisione diversa del Consiglio Direttivo locale o a perdita dello stato di socio.
- 4) Il verbale di ciascuna assemblea elettiva dell'Associazione dovrà essere inviato in copia alla segreteria nazionale. Detto verbale, contenente i risultati delle elezioni, dovrà essere controfirmato dal Presidente uscente, dal neo-Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Struttura organizzativa

- 1) L'Associazione ha carattere locale e può comprendere Coordinamenti di Area, che vengono definiti dal Consiglio Direttivo e coordinati dal Presidente.
- 2) L'Associazione opera nel proprio ambito locale in piena autonomia patrimoniale, gestionale, di bilancio e operativa nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dall'Afi.
- 3) L'Associazione può promuovere la formazione di Coordinamenti Regionali, Provinciali e di Area secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Afi.

Art. 2 - SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede legale in Forlì (FC), via Oriani n. 2. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, all'interno del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione di volontariato è una unione di famiglie e di persone e si fonda sul principio della centralità della famiglia quale:

- "società naturale fondata sul matrimonio" (Costituzione Italiana, 27 dic. 1947, artt. 29,30,31);
- "cellula fondamentale della società", (Familiaris Consortio, 1980, III parte, par. 42).

L'Associazione prende atto di altre forme di vita di coppia ed intende rapportarsi e collaborare per una comune crescita umana.

Nel perseguimento dei propri obiettivi, l'Associazione collabora con gli organismi civili e religiosi che a vario titolo operano per un'effettiva promozione della famiglia.

L'Associazione può inoltre consociarsi o aderire ad altre realtà operanti sul tema comune della famiglia fondata sul matrimonio.

Sulla base di tale principio l'Associazione si adopera:

- per rendere la famiglia consapevole della propria identità e del ruolo originario e insostituibile che è



- chiamata a svolgere nella società, per la promozione della persona e del bene comune;
- per favorire a tutti livelli, culturale, sociale, politico ed economico il riconoscimento della famiglia come risorsa e soggetto sociale, con pieno diritto di cittadinanza;
 - per l'attuazione di adeguate politiche familiari che riconoscano la centralità della famiglia nella società, ne favoriscano le funzioni e valorizzino l'azione relazionale, sociale e solidale delle famiglie da parte delle istituzioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
 - per la creazione e l'attivazione di reti di famiglie e di organismi aggregativi al fine di accrescere il capitale sociale relazionale;
 - per il sostegno alle famiglie, specialmente, ma non esclusivamente, a quelle in via di costituzione, a quelle giovani e a quelle in difficoltà per ragioni di qualsiasi natura (economica, fiscale, giuridica, relazionale, per la presenza di soggetti deboli, ecc.);
 - per la promozione dell'accoglienza, anche temporanea, e del sostegno di minori che vivono in condizioni di grave disagio familiare, sia italiani che stranieri;
 - per ogni altra finalità di promozione della famiglia e del suo ruolo pubblico e privato.

L'azione dell'Associazione è diretta al fine di valorizzare e promuovere la famiglia come nucleo fondamentale della società e favorirne la partecipazione attiva nella vita sociale e politica. Per questo, fa propria la "Carta per i diritti della Famiglia" della S. Sede (1983).

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- promuovere e sostenere la solidarietà tra famiglie, anche attraverso il mutuo-aiuto, l'affiancamento di famiglie immigrate nel loro percorso di inserimento sociale, il sostegno scolastico dei minori;
- sostenere minori e/o nuclei familiari che versino in situazione di disagio sociale e che necessitino di aiuto assistenziale ed educativo;
- elaborare ed attivare progetti di coinvolgimento delle famiglie nei vari ambiti della vita sociale, politica ed economica, e progetti di sostegno alle coppie e alle famiglie;
- intervenire pubblicamente in ogni caso di ingiustizia sociale e negoziale dei diritti della famiglia, che si possono verificare nelle situazioni concrete, sulla scorta di informazioni oggettive e complete;



- interagire o cooperare in materia di politica familiare con istituzioni, enti, società, privati e ogni altro interlocutore, dal livello locale fino, di norma, al regionale;
- istituire osservatori, centri di documentazione studi e raccolta dati, organizzare convegni, manifestazioni, corsi e altre iniziative relative all'aspetto spirituale, culturale, morale, educativo, economico, politico, sociale e ricreativo della famiglia;
- promuovere la pubblicazione di riviste, libri, testi, audiovisivi, sussidi informatizzati, sia in proprio che mediante affidamento a terzi, strumentali al perseguimento degli scopi associativi;
- istituire premi o concorsi sul tema;
- promuovere e attivare qualsiasi altra iniziativa utile per gli scopi dell'Associazione

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:

- 1) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- 2) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- 3) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate, anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o, ove ne ricorrano i presupposti, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 4 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

ART. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.



A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

È possibile che la domanda di adesione venga indirizzata direttamente all'Afi Nazionale, la quale provvederà a raccogliere la domanda e la quota associativa e informerà l'Afi Forlì-Cesena della nuova iscrizione e verserà alla stessa la parte di quota di competenza locale.

Censimento: ogni anno l'Associazione invierà all'Afi Nazionale, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento di quest'ultima, l'elenco degli iscritti e l'ammontare delle quote sociali annuali destinate all'Afi Nazionale

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. Nel caso di soci minorenni il diritto di voto attivo è attribuito sino al compimento del diciottesimo anno di età agli esercenti la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI



La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea dell'adesione per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 30 aprile di ogni anno comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE



L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3. il Presidente

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. L'Assemblea è composta dai soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa e dai soci onorari.

All'Assemblea possono essere invitati, senza diritto di voto, i responsabili nazionali dell'Afi od esperti e consulenti non facenti parte dell'Assemblea, purché proposti dal Presidente ed approvati dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dall'Assemblea stessa.

È convocata dal presidente almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla



convocazione.

L'assemblea è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- ratifica dell'ammontare della quota associativa, tenendo conto della parte di quota di competenza dell'Afi Nazionale
- approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Presidente e il Consiglio Direttivo; Le elezioni delle cariche sociali dovranno sempre aver luogo con votazione segreta. In caso di parità di voti per qualsiasi carica, se non ci sono spontanee rinunce, viene eletto il candidato più anziano di età.
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci,
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di



responsabilità nei loro confronti;

- ♦ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di n. 3 (tre) ed un massimo di n. 7 (sette) eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea usando due schede, una per il Presidente e una per gli altri Consiglieri. Questi ultimi saranno i soci più votati; di questi, il consigliere che riceve il maggior numero di voti sarà nominato Vice Presidente.

L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Qualsiasi membro del Consiglio può essere candidato alle elezioni politiche o amministrative previa la sospensione del mandato per il tempo che intercorre tra la candidatura ufficiale e le elezioni. Il membro candidato sarà sostituito temporaneamente sulla base delle graduatorie dei candidati delle ultime elezioni.

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce almeno 2 volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO



Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- Vicepresidente (risultante il consigliere più votato nell'assemblea)
- il Tesoriere che potrà anche essere esterno al Consiglio: in tal caso non ha diritto di voto in seno al Consiglio
- il Segretario;
- i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- approvare le iniziative proposte dal Presidente e dai membri del Consiglio, verificata la conformità con le linee programmatiche generali approvate dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando le relative spese;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile; essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea;
- nominare i delegati alle Assemblee dell'Afi Nazionale
- deliberare la costituzione o lo scioglimento dei Coordinamenti di Area e comunicarlo all'Assemblea
- Il Consiglio può nominare un Consulente Etico, con funzioni di consulenza sulle questioni di natura etica trattate dall'Associazione. Egli ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, ma solo con funzione consultiva
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la proposta di determinazione della quota associativa annuale tenendo conto della parte di quota di competenza dell'Afi Nazionale
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 21 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea con apposita scheda distinta da quella per l'elezione degli altri consiglieri. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli dirige e coordina l'attività dell'Associazione nel suo ambito di competenza; può rilasciare mandati generali e speciali.

Ha i seguenti compiti e poteri:



- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 - SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e del libro dei volontari assicurati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell'Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Il Tesoriere potrà anche essere nominato esterno al Consiglio: in tal caso non ha diritto di voto in seno al Consiglio.

Art. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì..

Art. 25 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 26 INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o delle unioni dei Comuni), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del



Afi Forlì-Cesena
Associazione delle Famiglie ODV



Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

Art. 26 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 27 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 28 - NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

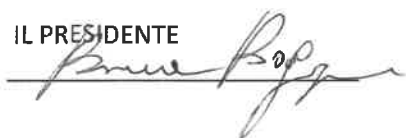
Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Ordinaria/Straordinaria dei Soci dell'associazione _____
di FORLÌ - CESENA

AFI

24.05.2023

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO

II. 9 GIU. 2023 AL N. 777/2023

IL DIRETTORE

